



STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI TROIA **CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI**

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri,
Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia,
Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, Asl Fg

Ufficio di Piano

Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG)

Tel: 0881/978403 Fax: 0881/978416

Sito internet
www.pianosocialetroia.it
www.comune.troia.fg.it

e-mail: info@pianosocialetroia.it
finanziario@comune.troia.fg.it
pec: comune.troia@anutel.it
ragioneria.troia@anutel.it

CAPTOLATO SPECIALE D'APPALTO **PER LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE AFFERENTI IL PROGETTO** **HOME CARE PREMIUM 2017** **C.I.G. 7106994CF8 CPV 85311200-4**

Premessa

L'INPS, ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, ha tra i propri scopi istituzionali l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Allo scopo di cui innanzi, l'INPS ha dato avvio al nuovo progetto Home Care Premium 2017, di seguito denominato HCP 2017, della durata di mesi 18 (1^a luglio 2017 - 31 dicembre 2018).

Il progetto HCP 2017 si rivolge ai dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, ai loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e ai parenti e affini di primo grado anche non conviventi, ai soggetti legati da unione civile e ai conviventi ex L. 76/2016, e tutti in condizione di disabilità certificata.

Il progetto si concretizza nell'erogazione in favore dei suddetti soggetti risultati beneficiari, come da graduatoria nazionale gestita direttamente dall'INPS, vigente dal 20 aprile u.s., di tue tipologie di prestazioni:

- 1) **la prestazione prevalente**, che consiste nel riconoscimento di un contributo economico mensile variabile da un minimo di € 100,00 ad un max di € 1.050,00 in relazione al valore ISEE e al grado di severità della disabilità. Detto contributo viene riconosciuto al beneficiario direttamente dall'INPS esclusivamente per il rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare;
- 2) **le prestazioni integrative**, che consistono nell'erogazione di ulteriori interventi e servizi di supporto al soggetto beneficiario e al relativo nucleo familiare e tesi a sostenerne i livelli di autonomia personale e domestica. Le predette prestazioni integrative sono assicurate dall'Ambito Territoriale Sociale di residenza del soggetto beneficiario nel limite del budget mensile di spesa di quest'ultimo, che può variare da un minimo di € 150,00 ad un max di € 500,00 in relazione al rispettivo valore ISEE socio-sanitario e al bisogno socio-assistenziale rilevato dal case manager.

L'Ambito Territoriale Sociale di Troia, di seguito denominato ATS, ha inteso aderire al progetto HCP 2017, siglando, allo scopo, apposito Accordo di Collaborazione con l'INPS per la gestione e la fornitura delle cd. prestazioni integrative da erogare in favore dei 28 (ventotto) soggetti residenti risultati beneficiari.

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura delle seguenti prestazioni integrative afferenti il progetto HCP 2017 in premessa richiamato:

Denominazione Prestazione	costo orario della prestazione comprensivo di iva (da assoggettare a ribasso)	unità
Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali	17,50 con OSS 20,50 con Educatori	per ogni ora(60 min) effettiva di intervento erogato
Altri servizi professionali domiciliari	20,50 (Psicologi, logopedisti, fisioterapisti)	per ogni ora(60 min) effettiva di intervento erogato
Sollievo	17,50 con OSS	per ogni ora(60 min) effettiva di intervento erogato
Percorsi di integrazione scolastica	20,50 con educatori	per ogni ora(60 min) effettiva di intervento erogato
Servizi per minori affetti da autismo	20,50 con educatori	per ogni ora(60 min) effettiva di intervento erogato
Servizi di attività sportive rivolte a diversamente abili	20,50 con personal trainer	Per ogni ora (60 min.) effettiva di intervento erogato

Nel presente capitolato sono indicati i termini e le condizioni gestionali minime a cui l'aggiudicatario dovrà scrupolosamente attenersi per assicurare una corretta esecuzione del servizio, anche sulla base di quanto previsto nel relativo progetto tecnico presentato in fase di offerta.

Il presente capitolato, unitamente a tutti gli altri atti gara, è indetto dal Comune di Troia (Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Troia: comuni associati, a mezzo Convenzione, ex articolo 30 del D.Lgs. 267/00, di: *Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia*), giusta Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Ufficio di Piano del predetto Ambito n. 52 del 12.06.2017.

Definizione, destinatari, obiettivi, prestazioni di servizio relativi obblighi gestionali dell'aggiudicatario e del committente.

Definizione, destinatari e obiettivi di servizio.

Il servizio, oggetto del presente capitolato, contempla l'erogazione al domicilio dei soggetti beneficiari delle prestazioni integrative di cui al precedente articolo 1, e precisamente:

prestazioni	declaratoria
Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali	interventi integrativi e complementari alla prestazione prevalente svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. Nell'ambito di detto intervento, sono vietate prestazioni di natura sanitaria.
Altri servizi professionali domiciliari	servizi professionali resi da psicologi, a supporto della famiglia, nonché da fisioterapisti e/o logopedisti.
Sollievo	interventi di sollievo domiciliare resi da operatori socio-assistenziali o socio-sanitari di supporto al supporto al nucleo familiare nel lavoro di cura del congiunto non autosufficiente beneficiario.
Percorsi di integrazione scolastica	servizi di assistenza specialistica in favore di studenti con accertamento handicap ex L. 104/1992 volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, di cui all'articolo 13 comma 3 della predetta legge. Il servizio, a seconda della specificità del caso, deve essere svolto da Assistenti Sociali o Psicologi o Educatori o OSA o Assistenti alla comunicazione.
Servizi per minori affetti da autismo.	Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo
Servizi di attività sportive rivolte a diversamente abili.	Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell'emotività.

la rendicontazione delle attività rese, in collaborazione con l'Ente convenzionato con l'INPS.

Per quanto non specificato nel dettaglio nel presente Capitolato, si rimanda alla lettura dell'Accordo sottoscritto con l'INPS, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto (**riportato in calce**)

Per lo svolgimento delle prestazioni di servizio è fatto obbligo all'aggiudicatario fornire i mezzi, gli strumenti e il materiale necessario per una adeguata erogazione delle stesse, garantendone la sicurezza, la qualità, l'efficacia e l'appropriatezza in relazione al caso specifico.

Ogni utente potrà beneficiare di una o più delle sopra elencate prestazioni, nei termini e modi indicati nel rispettivo PAI, ovvero nei limiti del rispettivo budget di spesa.

Il PAI (*piano di assistenza individuale*) è redatto dal Case Manager, ovvero dall'Assistente Sociale allo scopo incaricato dall'ATS, previa valutazione dello stato di bisogno dell'assistito. Nel PAI saranno indicati la/e prestazione/i assegnata/e all'utente in relazione al rispettivo budget di spesa attribuito.

Il PAI è sottoscritto per accettazione dall'utente beneficiario o dal responsabile del programma.

Il PAI è sottoposto a verifica mensile da parte del case manager e suscettibile di rimodulazione in relazione all'evoluzione delle esigenze assistenziali dell'utente.

Pertanto, in forza di quanto sopra stabilito, il case manager è individuato quale responsabile unico del caso. Esso, infatti, effettua la valutazione del bisogno, definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia, assicura la gestione e il controllo delle prestazioni integrative erogate in relazione agli obiettivi assistenziali del soggetto.

Inoltre, le suddette prestazioni integrative dovranno essere erogate:

- ✓ da personale idoneo e qualificato allo scopo, come individuato nella rispettiva declaratoria di ciascuna prestazione integrativa prevista;
- ✓ al domicilio dell'utente, ovvero nel normale contesto di vita quotidiano dell'utente;
- ✓ in prestazioni orarie dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 7,30 – 19,30, ovvero compatibilmente con quanto previsto dal CCNL applicato, e secondo un piano orario da concertare obbligatoriamente con l'utente e/o suo referente familiare o tutore o curatore o amministratore di sostegno; in ragione di particolari ed eccezionali esigenze dell'utente, le prestazioni potranno essere erogate anche durante i giorni festivi, senza che ciò possa influire minimamente sul costo orario delle stesse;
- ✓ nei termini e secondo le modalità indicate nel rispettivo PAI di riferimento dell'assistito;
- ✓ in forma integrata tra loro e/o con altri interventi diversi da quello presente qualora l'utente e/o altro componente del nucleo familiare siano titolari di altri servizi territoriali, assicurando la complementarietà, l'unitarietà e la specificità delle risposte in relazione alle reali esigenze dell'utente beneficiario.

L'aggiudicatario assicura le prestazioni di cui sopra ai 28 soggetti beneficiari residenti in uno dei Comuni dell'ATS

COMUNE	BENEFICIARI
ACCADIA	0
ANZANO DI PUGLIA	1
ASCOLI SATRIANO	1
BOVINO	0
CANDELA	2
CASTELLUCCIO DEI SAURI	2
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1
CELLE DI SAN VITO	0
DELICETO	0
FAETO	0
MONTELEONE DI PUGLIA	1
ORSARA DI PUGLIA	3
PANNI	0
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	8
SANT'AGATA DI PUGLIA	0
TROIA	9
	28

Si precisa che il numero complessivo degli utenti sopra indicato è da intendersi in maniera meramente indicativa e non impegnativa, in quanto suscettibile di variazioni in relazione alle condizioni di evoluzione dello stato di bisogno degli assistiti e dell'andamento generale della domanda di servizio.

Attraverso la realizzazione del presente servizio, l'ATS intende perseguire i seguenti obiettivi di servizio:

- ✓ evitare o contenere le ospedalizzazioni e i ricoveri impropri;
- ✓ favorire la permanenza del soggetto non autosufficiente, o impossibilitato a provvedere alla cura della propria persona, nel contesto di vita familiare e domestico;
- ✓ sostenere i nuclei familiari con gravi carichi assistenziali, assicurando loro aiuto nel lavoro quotidiano di cura del proprio congiunto non autosufficiente, oltre che adeguato supporto psico-sociale;

L'aggiudicatario concorre al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, impegnandosi ad assicurare una corretta esecuzione del servizio.

A supporto dell'utente, l'ATS, per il tramite dell'aggiudicatario e in esecuzione dell'Accordo di Collaborazione siglato con l'INPS, attiverà a far data dal 1^a luglio 2017 (fatto salvo quanto indicato al punto 9 delle lettera invito/disciplinare) **uno sportello dedicato al progetto in questione**. Lo sportello sarà attivo dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno, ovvero nei giorni ed orari che saranno comunicati all'aggiudicatario nella fase immediatamente precedente l'avvio effettivo del servizio oggetto del presente capitolato.

Obblighi gestionali dell'aggiudicatario e del committente in relazione all'esecuzione del servizio.

L'Ufficio di Piano consegnerà all'aggiudicatario nella fase immediatamente precedente l'inizio effettivo del servizio:

- l'elenco nominativo degli utenti beneficiari ed i rispettivi piani di assistenza individuale;
- il nominativo del Case Manager con relativo recapito telefonico e di posta elettronica;

L'aggiudicatario comunicherà all'Ufficio di Piano il nominativo dell'operatore addetto allo sportello e numero/giorni ed orari di funzionamento di quest'ultimo;

L'aggiudicatario, entro 10 gg. dall'inizio effettivo del servizio, dovrà trasmettere all'Ufficio di Piano e, contestualmente, al case manager il Piano Operativo PAI.

Il Piano Operativo PAI dovrà essere predisposto dall'aggiudicatario per ogni utente assistito, titolare di PAI, e dovrà contenere i seguenti elementi/dati:

- a) il nominativo dell'/gli operatore/i impiegato/i e relativo recapito telefonico, compreso il personale volontario all'uopo dedicato;
- b) giorni ed orari di erogazione delle prestazioni, che dovranno essere obbligatoriamente concertati con l'utente/famiglia;
- c) le tecniche, strumenti e modalità di esecuzione del PAI;

Il Piano Operativo dovrà essere sottoscritto dal Coordinatore del Servizio, dall'/gli operatore/i impiegato/i, dall'utente o suo familiare o tutore o curatore o amministratore di sostegno.

Le eventuali variazioni al Piano Operativo dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio di Piano e, contestualmente, al case manager.

Gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente ai tempi stabiliti dal Piano Operativo per i singoli casi, senza apportare né riduzioni né maggiorazioni all'orario e ai giorni stabiliti, ad eccezione di situazioni imprevedibili ed urgenti, che, ad ogni modo, dovranno essere comunicate tempestivamente al Coordinatore del Servizio e da questi all'Ufficio di Piano e al case manager.

L'aggiudicatario dovrà curare, altresì, il costante monitoraggio sullo stato di attuazione del PAI, con l'osservazione periodica e sistematica del soggetto assistito.

L'attività di monitoraggio, di cui innanzi, si esplicherà nell'elaborazione di rapporti socio-informativi trimestrali sul movimento globale dell'utente e sulle specifiche attività assistenziali realizzate nel periodo di riferimento.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario trasmettere all'Ufficio di Piano e, contestualmente, al case manager i predetti rapporti socio-informativi entro e non oltre 15 giorni dal termine del trimestre di riferimento. (es. entro il 15 ottobre 2017 trasmettere il rapporto relativo al trimestre di attuazione del servizio luglio/agosto/settembre 2017).

Eventuali maggiorazioni o riduzione del piano orario e/o qualsivoglia variazione al piano di assistenza individuale, ivi compresa la sospensione degli interventi, sarà tempestivamente comunicata dall'Ufficio di Piano all'aggiudicatario e da questi posta in esecuzione entro 2 giorni lavorativi. Analoga procedura, innanzi esplicitata, si applica nel caso di richiesta di attivazione del servizio per nuovi utenti, il cui PAI sarà trasmesso all'aggiudicatario dall'Ufficio di Piano contestualmente alla richiesta di attivazione. In tutti i casi, qualsivoglia variazione/rimodulazione PAI, sospensione e cessazione del servizio o nuove attivazioni sono sempre autorizzate dall'Ufficio di Piano e dall'aggiudicatario poste in essere.

Fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti, con riferimento all'esecuzione del servizio è fatto obbligo all'aggiudicatario quanto segue:

- a) assicurare, sulla base del progetto-offerta presentato in sede di gara e del presente Capitolato, ed in osservanza alla normativa nazionale e regionale che regola la materia, la corretta attuazione del PAI;

- b) garantire l'espletamento del servizio, oggetto del presente capitolato, con propria autonomia organizzativa e gestionale, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la sua mancata, parziale o inadeguata esecuzione;
- c) garantire adattabilità, immediatezza, ed integrazione delle prestazioni domiciliari di competenza;
- d) assicurare capacità di valutazione e di indirizzo tecnico per quanto concerne la qualità e le modalità di attuazione del servizio, comprese le scansioni operative e i tempi di esecuzione impiegati, nonché la rispondenza del profilo formativo/qualifica professionale dell'operatore impiegato con la specificità del caso;
- e) individuare all'intero della propria struttura organizzativa il Coordinatore del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi e quale referente ed interlocutore unico dell'Ufficio di Piano del Case manager e dell'operatore dello sportello dedicato.
Il Coordinatore deve garantire all'Ufficio di Piano la reperibilità telefonica nella fascia oraria 8,00 – 20,00, e deve essere un Assistente Sociale, iscritto al rispettivo Albo Professionale, con i compiti di:
 - ✓ coordinare e gestire il personale impiegato per l'espletamento del servizio;
 - ✓ partecipare alle riunioni operative appositamente indette dal case manager;
- f) comunicare all'Ufficio di Piano, nella fase immediatamente precedente l'inizio effettivo del servizio, il nominativo del Coordinatore di cui al punto sopra in elenco e dell'eventuale sostituto, con relativi recapiti telefonici e di posta elettronica;
- g) utilizzare la pec (comune.troia@anutel.it) quale unico mezzo di comunicazione tra le parti e/o invio/inoltro di documentazione relativa al presente appalto;
- h) assicurare l'avvio del servizio a far data dal 1°luglio 2017, ovvero entro la data disposta dall'Ufficio di Piano all'atto della notifica del provvedimento di aggiudicazione definitiva divenuta efficace;
- i) comunicare all'Ufficio di Piano la data di avvio del servizio, di cui al punto precedente, nelle ore/gg. immediatamente precedenti.
- j) rispettare il progetto tecnico presentato in sede di gara, che avrà natura vincolante nell'esecuzione del servizio;
- k) trasmettere la relazione finale del servizio entro il 15 dicembre di ogni anno di durata del contratto;
- l) collaborare, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi sociali e socio -sanitari, con i referenti degli altri servizi dell'Ambito Sociale e di altri Enti/Servizi presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzative di volontariato, che, a vario titolo, sono coinvolti nella presa in carico dell'utente assistito;
con riferimento al personale impiegato per l'espletamento del servizio, oggetto del presente Capitolato, è fatto obbligo all'aggiudicatario quanto segue:
- m) garantire l'esecuzione del servizio tramite proprio personale, con un numero adeguato di operatori rispetto alle esigenze di servizio, di età maggiorenne, in possesso di adeguata preparazione e qualifica professionale, nonché di idonei requisiti tecnici e sanitari richiesti dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato;
- n) fermo restando il rispetto delle norme vigenti sulle organizzazioni di volontariato ed il fatto che le prestazioni di servizio previste dal presente capitolato dovranno comunque essere assicurate da personale dipendente o da soci lavoratori o da personale reclutato in altre forme previste dalle leggi vigenti, l'aggiudicatario potrà utilizzare personale volontario, all'uopo individuato, con progetti di supporto al personale di servizio impiegato e opportunamente documentati alla stazione appaltante;
- o) dotare il personale, impiegato per l'espletamento del servizio, dei mezzi, del materiale e degli strumenti operativi necessari per la corretta esecuzione del servizio (guanti, mascherine, etc.);
- p) dotare tutti gli operatori, impiegati per l'espletamento del servizio, di un tesserino di riconoscimento ben visibile, riportante: Denominazione della stazione appaltante "Piano Sociale di Zona ATS Troia", nome, cognome, qualifica rivestita dall'operatore e Ragione Sociale dell'aggiudicatario;
- q) trasmettere all'Ufficio di Piano, nella fase immediatamente precedente l'inizio effettivo del servizio, l'elenco nominativo degli operatori impiegati e relativo Curriculum Vitae. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio di Piano con allegata la documentazione prevista;
- r) salvaguardare il rapporto fiduciario operatore/utente, utilizzando, di norma, lo stesso operatore presso il cittadino utente, ed il relativo rapporto 1 a 1. E' possibile, tuttavia, prevedere articolazioni organizzative basate su più figure professionali per compiti differenziati, assicurando, comunque, l'unitarietà degli interventi. Pertanto, l'aggiudicatario deve limitare il più possibile la rotazione, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. In forza di quanto innanzi stabilito, la possibilità di sostituzione è contemplata solo nel caso di assenza prolungata del personale e comunque limitatamente a circostanze particolarmente gravi. Come sopra stabilito, in caso di sostituzione di un operatore, l'aggiudicatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio di Piano, entro e non oltre le 24 h successive, del nominativo dell'operatore che prende servizio e delle motivazioni poste alla base della sostituzione;
- s) garantire, inoltre, su richiesta dell'Ufficio di Piano, l'immediata sostituzione dell'operatore che, a giudizio dell'Assistente Sociale competente per territorio, dovesse risultare inadatto al compito specifico per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza del piano di lavoro;

- t) osservare il trattamento normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Inoltre, è a carico dell'aggiudicatario ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 81/2008 e sue succ. mod. ed int. L'aggiudicatario dovrà trasmettere, su richiesta scritta del Responsabile dell'Ufficio di Piano, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la facoltà, per la stazione appaltante, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti uffici. Qualora risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha la facoltà di applicare le penali previste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente che regola la materia;
- u) assicurare le necessarie attività di formazione e aggiornamento degli operatori da realizzarsi nell'arco temporale di durata del presente affidamento e da documentare alla stazione appaltante. La formazione e l'aggiornamento dovranno avere luogo fuori dall'orario di servizio, e senza alcun onere a carico della stazione appaltante;
- v) predisporre per ogni operatore una Scheda di Rilevazione del Servizio, che dovrà riportare: la denominazione del servizio, il codice CIG, il nominativo dell'utente, il mese, i giorni e gli orari di erogazione del servizio reso, nonché la tipologia di prestazione resa e le relative attività svolte. La predetta scheda di rilevazione dovrà essere allegata alla fattura, pena il mancato riconoscimento del corrispettivo, e, inoltre, dovrà essere debitamente firmata dall'operatore, dall'utente o suo familiare o tutore o curatore o amministratore e dal Coordinatore del servizio
- w) vigilare sul personale addetto affinché:
- ✓ non introduca al domicilio dell'assistito personale estraneo e non prenda iniziative personali;
 - ✓ non apporti modifiche né al piano orario assegnato né al calendario di lavoro assegnatogli dall'aggiudicatario;
 - ✓ non introduca nel contesto di erogazione delle prestazioni, oggetto del presente Capitolato, persone estranee e/o prenda iniziative autonomi difformi dalle direttive impartite dall'aggiudicatario o senza preventivo accordo;
 - ✓ non faccia uso del proprio autoveicolo privato per trasportare gli utenti;
 - ✓ non accetti mance, compensi o regali di qualsiasi specie e natura da parte dell'utente o suo familiare;
 - ✓ collabori con ogni altro operatore chiamato ad intervenire sul caso, ed in primis con il case manager, responsabile del caso.

Resta inteso, in ogni modo, che il Comune di Troia, ente gestore del Piano di Zona Sociale dell'Ambito Sociale di Troia, rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andrà ad instaurarsi fra l'aggiudicatario ed il personale dipendente.

L'aggiudicatario del servizio è responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato.

Attività di indirizzo, controllo e verifica del servizio.

Sono riconosciute all'Ufficio di Piano, ampie facoltà di controllo, anche in loco, mediante visite ispettive, e di indirizzo in merito all'andamento complessivo del servizio di cui al presente Capitolato.

A tal fine, l'Ufficio di Piano procederà ad effettuare, mediante gli strumenti che riterrà più opportuni, controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

- la rispondenza dello svolgimento del servizio alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e al progetto tecnico proposto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- la regolarità dell'assunzione del personale e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi;
- il gradimento del servizio da parte degli utenti.

L'ufficio di Piano svolge funzioni di indirizzo tecnico ed amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio, impegnandosi, altresì, a fornire all'aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie al corretto espletamento del servizio.

Responsabilità ed obblighi assicurativi dell'aggiudicatario.

Per quanto concerne le responsabilità e gli obblighi assicurativi, l'aggiudicatario è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero ai Comuni ricadenti nell'Ambito Sociale o a terzi, cose o persone, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

A tal fine, l'affidatario ha l'obbligo di stipulare, con una Compagnia Assicurativa, con effetti dalla data di avvio effettivo del servizio, le seguenti polizze assicurative:

- una polizza assicurativa, con massimale di € 500.000,00, a copertura dei rischi per danni subiti dagli operatori durante l'esecuzione delle prestazioni assistenziali oggetto del presente affidamento;

- una polizza assicurativa RCT operatori, a favore degli utenti o a cose, con massimale di € 150.000,00, per danni da responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 c.c.

Ove i danni che venissero a verificarsi fossero superiori ai limiti dei suddetti massimali, la stazione appaltante resta sollevata da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare.

Il contratto di assicurazione deve prevedere che la compagnia assicurativa provvederà alla formalizzazione della proposta di liquidazione o della contestazione, entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione da parte del danneggiato reclamante della documentazione completa per l'eventuale richiesta di risarcimento danni. Le predette coperture assicurative dovranno essere attivate e garantite anche per i volontari eventualmente utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Sospensione, risoluzione e recesso del contratto di appalto.

Le inadempienze dell'aggiudicatario rispetto agli obblighi contrattuali, relativamente alla organizzazione e alle modalità di erogazione del servizio, avvenute per fatti la cui responsabilità sia ad essa imputabile, di cui si venga a conoscenza in seguito a segnalazione o sopralluogo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato rispetto dell'applicazione del CCNL di categoria, mancato rispetto del piano orario di erogazione del servizio, imperizia del personale impiegato, mancata esposizione del tesserino, sospensione ingiustificata del servizio, interruzione del servizio e quant'altro rechi pregiudizio alla corretta esecuzione del servizio e/o all'utente), sono oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore dalla contestazione avanzata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Decorso, inutilmente, tale termine per adempiere, con formale provvedimento del suddetto Responsabile, sarà applicata una sanzione da € 50,00 ad € 250,00, secondo la gravità e a insindacabile giudizio del Responsabile dell'Ufficio di Piano, per ogni inadempienza rilevata.

L'importo della penale è detratto dal corrispettivo della fattura successiva al provvedimento.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del servizio ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili con i contratti di servizi.

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile e dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque momento, durante la sua efficacia, senza alcun genere di indennità o compenso per l'aggiudicatario, ovvero nelle seguenti ipotesi:

- a) alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
- b) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- c) concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio;
- d) fallimento dell'aggiudicatario, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero il verificarsi di eventi che evidenziano il sostanziale venire meno in capo all'aggiudicatario dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria;
- e) se nei confronti dell'aggiudicatario intervenga la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) se nei confronti dell'aggiudicatario intervenga un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenga sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- g) gravi inadempienze contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- h) ritardo nell'avvio di esecuzione del servizio, rispetto alle previsioni del contratto;
- i) accertata inadeguatezza del personale impiegato per l'espletamento del servizio;
- j) irregolarità nei rapporti di lavoro;
- k) inosservanza dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nelle ipotesi di risoluzione sopra indicate, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, formula per iscritto la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnandogli un termine di 15 gg. per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il Responsabile dichiara risolto il contratto.

Nei suddetti casi, l'affidatario ha l'obbligo di continuare ad assicurare il servizio se ciò venga chiesto dall'amministrazione e per il periodo di tempo necessario all'espletamento delle nuove procedure di gara, precisando che gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da gravi inadempienze.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In tutti casi di risoluzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale ed inoltre l'affidatario sarà tenuto a risarcire il Comune stesso per ogni maggiore spesa accertata.

Nel mentre, per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Comune trova inderogabile applicazione l'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

Divieto di cessione o subappalto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

Pagamento corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appalto è finanziato integralmente con fondi INPS del progetto "Home Care Premium 2017".

L'Ente liquiderà quanto dovuto all'affidatario solo una volta che avrà concretamente incassato i fondi dall'INPS, a seguito di rendicontazione trimestrale.

Dall'importo della fattura sarà detratto l'ammontare delle eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere indirizzata all'Ufficio di Piano del Comune di Troia e contenere la distinta delle prestazioni integrative rese con l'indicazione delle relative ore effettuate e rispettivi importi.

La fattura, inoltre, dovrà riportare: la seguente denominazione del servizio "Prestazione Integrative - HCP 2017", il codice CIG della presente gara, il mese di erogazione del servizio, e il relativo importo totale della fattura.

L'importo del corrispettivo verrà liquidato in base al costo unitario oltre IVA stabilito per ogni prestazione integrativa prevista, di cui alla tabella del precedente articolo 1, moltiplicato per il rispettivo numero di ore (60 minuti) effettivamente rese e sulla base degli importi offerti in sede di gara per ogni singola prestazione.

In allegato a ciascuna fattura, dovrà essere presentato il registro mensile di cui alla lettera v) del precedente punto intitolato: *"Definizione, destinatari, obiettivi, prestazioni di servizio relativi obblighi gestionali dell'aggiudicatario e del committente"*.

La fattura sarà liquidata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, entro 30 gg. dalla data di presentazione, fatto salvo eventuali ritardi derivanti dalla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario (DURC) e della regolarità delle prestazioni erogate.

Con tali corrispettivi, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla stazione appaltante per il servizio di che trattasi o connesso o consequenziale al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto dovranno essere registrati sui conto correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto dalla comma 3 del succitato articolo 3, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Cauzione definitiva.

L'aggiudicatario dovrà costituire, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella misura percentuale di cui al comma 1 del predetto articolo.

La cauzione sarà svincolata nei termini e modi previsti dal succitato articolo.

Controversie e Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Foggia.

Trattamento dati personali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati riservati", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato. Responsabile del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste, Segretario Generale del Comune di Troia.

Con riferimento al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, l'affidatario rivestirà il ruolo di titolare autonomo per il trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio affidato. In qualità di titolare autonomo l'affidatario e sarà soggetto agli obblighi di legge e risponderà direttamente e in via esclusiva per le eventuali violazioni.

Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.

*Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Antonella Tortorella
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/93)*

Allegato: Accordo sottoscritto con INPS

ACCORDO
Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, Ente di diritto pubblico non economico, con sede legale in Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (di seguito indicato come "INPS"), codice fiscale 80078750587, Partita IVA 02121151001 in persona del Direttore Regionale Puglia Dr.ssa Maria Sciarmino

E

L'Ambito Territoriale di Troia, di seguito denominato "Soggetto Proponente", ivi rappresentato dal Presidente del Coordinamento Istituzionale, avv. Leonardo Cavalieri, nato a Foggia il 13/11/1977, CF CVLLRD77S13D643V, Sindaco di Troia, Comune Capofila - C.F. 80003490713, con sede in Troia, Via Regina Margherita n. 80

di seguito congiuntamente indicate come "parti"

PREMESSO CHE

Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l'INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari.

Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto di valorizzare l'assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium, ovvero un contributo "premio" finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti.

L'Home Care Premium 2017 prevede una forma di intervento "mista", con il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto "terzo settore".

Il programma si concretizza nell'erogazione da parte dell'Istituto di contributi economici mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d'età e minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare.

L'Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative.

In particolare, è stato individuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello HCP 2017, l'"ambito territoriale sociale" (ATS) ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come diversamente denominato o identificato dalla normativa regionale in materia ovvero, in caso di mancata convenzione degli ATS, l'Ente pubblico istituzionalmente competente alla gestione dei servizi socio assistenziali, anche in rappresentanza di più Enti pubblici coinvolti.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Istituto individua il soggetto territoriale pubblico con il quale gestire il modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale e dei pensionati della Gestione dipendenti pubblici, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del beneficio HCP 2017 e sono residenti nel territorio di competenza del soggetto pubblico stesso.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati, debitamente datati e sottoscritti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Le Parti convengono di esplicitare, per chiarezza espositiva, le seguenti definizioni:

Accordo: indica l'Accordo tra le parti sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

Ente partner: indica l'ambito territoriale sociale ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come diversamente denominato o identificato dalla normativa regionale in materia, individuato quale soggetto partner dell'Istituto per la realizzazione del Progetto HCP 2017, ovvero l'Ente pubblico istituzionalmente competente alla gestione convenzionata di servizi socio assistenziali, individuato quale soggetto partner dell'Istituto per la realizzazione del Progetto HCP 2017, anche in rappresentanza di più Enti pubblici coinvolti

Case manager: operatore sociale identificato dal soggetto pubblico convenzionato.

Beneficiari: i soggetti destinatari degli interventi previsti dal Progetto, come individuati dall'art. 4 del presente Accordo.

Titolari del diritto: gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale e i pensionati della Gestione dipendenti pubblici.

Assistente familiare: badante alle dirette dipendenze del beneficiario o del responsabile del programma.

Responsabile del programma: è il soggetto richiedente la prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:

- il titolare del diritto
- il beneficiario maggiorenne
- il tutore e l'amministratore di sostegno del beneficiario
- il coniuge del beneficiario, colui/colei legato/a al beneficiario da unione civile o da un rapporto di convivenza ex lege n. 76 del 2016
- i figli e in loro mancanza i discendenti prossimi del beneficiario
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi del beneficiario
- il suocero, la suocera, i fratelli e sorelle germani unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali del beneficiario

Art. 3 DECORRENZA E DURATA DEL PROGETTO

1. Il patto socio assistenziale e le connesse prestazioni integrative del Progetto HCP 2017 potranno essere attivati a decorrere dalla data del 1° luglio 2017 e si concluderanno entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

2. Per patto socio assistenziale, di cui al comma precedente, si intende il documento sottoscritto dal Case manager e dal responsabile del programma, che certifica le risorse assistenziali destinate al beneficiario e descrive le modalità di intervento.
3. Gli interventi di cui al patto socio assistenziale si avvieranno nei termini previsti al comma 1 del presente Articolo.

Art. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono beneficiari i soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2017.
2. Possono beneficiare dei predetti interventi i dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016.
3. Possono beneficiare degli interventi, di cui al comma 1, anche i giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti pensionati della Gestione dipendenti pubblici.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e il disabile maggiorenne regolarmente affidato al titolare del diritto.
5. I beneficiari della prestazione integrativa debbono essere residenti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente partner convenzionato.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

1. Il responsabile del programma dovrà accettare o rifiutare il programma socio assistenziale familiare proposto dal Case manager, accedendo on line alla procedura dedicata al progetto.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

1. L'Istituto corrisponderà all'Ente partner € 200,00 per ogni utente rispetto al quale è avvenuta la prima valutazione dello stato di bisogno.
2. L'Istituto corrisponderà un contributo per l'attività di gestione espletata dall'Ente partner a fronte della documentazione che comprovi la spesa sostenuta e previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni integrative pianificate per l'utente.
3. Il contributo gestionale, di cui al comma precedente, è calcolato per un importo massimo pro capite mensile di € 70,00.
4. Il contributo gestionale massimo sarà ridotto, in caso di variazione in diminuzione superiore al 10% dei servizi effettivamente erogati per cause non imputabili al beneficiario, in proporzione alla percentuale di servizi non erogati nel mese rispetto a quelli dovuti in base ai piani di assistenza individuale approvati. In caso di totale assenza di erogazione del servizio sarà prevista una penale, pari al 5% del contributo gestionale massimo teoricamente dovuto.
5. L'Inps rimborserà il costo delle prestazioni integrative, opportunamente documentate mediante allegazione delle fatture in procedura HCP, nei limiti di budget fissati per ciascun beneficiario in relazione al valore dell'ISEE sociosanitario o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni. Il contributo massimo in relazione a ciascun beneficiario sarà determinato secondo i valori di cui alla seguente tabella che, al solo fine di facilitare il calcolo, riporta l'importo mensile (il budget dovrà, comunque, intendersi attribuito unitariamente e complessivamente, fermo restando che l'impegno di spesa sarà attribuito in ragione di ciascun esercizio finanziario in cui si articola il progetto):

ISEE del beneficiario	Punteggio relativo al bisogno assistenziale		
	Fascia I	Fascia II	Fascia III
0 – 8.000,00	500,00	400,00	300,00
8.000,01 – 16.000,00	400,00	300,00	200,00
16.000,01 – 24.000,00	300,00	200,00	150,00
24.000,01 – 32.000,00	200,00	150,00	--
32.000,01 – 40.000,00	150,00	--	--

Laddove il costo della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo erogabile e nel solo caso di erogazione di supporti, il beneficiario potrà farsi carico del pagamento dell'eccedenza, se questa non venga sostenuta dall'Ente partner convenzionato.

6. All'Ente partner sarà notificato e assegnato l'elenco dei beneficiari, in ordine di graduatoria, attraverso la piattaforma gestionale dedicata. L'assegnazione all'Ente sarà, inoltre, notificata dall'INPS al richiedente la prestazione HCP a mezzo comunicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ENTE CONVENZIONATO

1. L'Ente partner assicura:
 - a) l'attivazione, durante l'intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato, per 4 ore giornaliere e per cinque giorni a settimana, alternando la collocazione nella mattina e nel pomeriggio, per rendere informazioni e consulenza in ordine alle tematiche e problematiche afferenti la condizione di non autosufficienza. Il servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare inoltre e in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione medesima;
 - b) la valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario;
 - c) l'erogazione delle prestazioni integrative di cui al presente Accordo;
 - d) la rendicontazione delle attività rese.
2. L'Ente partner informerà il responsabile del programma, tramite comunicazione e-mail all'indirizzo reso nella domanda di partecipazione al concorso, del nominativo dell'operatore sociale (case manager), iscritto all'Albo, che si occuperà della valutazione del bisogno socio assistenziale, definendo il Piano Assistenziale Individuale (PAI).
3. L'operatore sociale procederà alla valutazione della situazione dello stato di bisogno e all'assegnazione dei servizi convocando i vincitori del Bando HCP 2017 in rigoroso ordine di graduatoria. L'assegnazione dei servizi avverrà nei limiti del budget di cui all'art. 6, comma 5, in relazione alla fascia ISEE di appartenenza del beneficiario.

4. La valutazione dello stato di bisogno e la definizione del Piano Assistenziale Individuale di tutti i vincitori in carico all'Ente partner dovrà essere effettuata dall'operatore sociale entro il **15 Giugno 2017**, salvo motivati casi di impossibilità del beneficiario di sottoporsi alla valutazione stessa. Nelle assegnazioni successive per scorrimento della graduatoria dei vincitori del concorso, l'Ente partner ha a disposizione 30 giorni dall'assegnazione stessa per procedere agli adempimenti di cui al presente comma. Il mancato rispetto dei termini indicati comporta l'applicazione di una penale pari a € 20,00 pro capite per ogni mese di ritardo. La penale sarà trattenuta dagli oneri gestionali.

5. A precisazione di quanto previsto all'art. 3, comma 5, dell'Avviso "Richiesta di manifestazione di interesse all'adesione al Progetto HCP 2017" pubblicato sul sito istituzionale il 28 febbraio 2017, nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la visita nei termini di cui al comma precedente per cause non motivate e imputabili al beneficiario, non si procederà all'applicazione della penale e il beneficiario decadrà dal diritto di ammissione alle prestazioni integrative.

Art. 8 – VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO ASSISTENZIALE

1. La valutazione da cura del case manager mira ad identificare il bisogno socio assistenziale, valutando le seguenti macro aree:

- mobilità domiciliare;
- attività ordinarie della vita quotidiana;
- mobilità e attività extra lavorativa.

2. L'Istituto renderà noto il peso da attribuire a ciascun profilo da valutare nell'ambito di ciascuna macro area e doterà il case manager di un questionario per effettuare la valutazione.

3. A ciascun soggetto valutato sarà attribuito un punteggio che sintetizza lo stato di bisogno socio assistenziale. I punteggi saranno raggruppati in tre fasce preordinate all'attribuzione del budget, come previsto dall'art. 6.

Art. 9 – PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE – PAI

1. Al termine della valutazione, preso atto delle opportunità di intervento, il case manager, in accordo con il soggetto beneficiario non autosufficiente o con il responsabile del programma, predispone il Piano Assistenziale Individuale. Il Piano Assistenziale Individuale certifica le prestazioni che supportano il beneficiario nelle proprie inabilità.

2. Come indicato all'art. 5, il responsabile del programma provvede ad accettare o rifiutare il PAI accedendo allo spazio dedicato nella procedura HCP.

3. Con l'accettazione del Piano proposto si attiva il Patto socio assistenziale familiare che dovrà essere acquisito nella procedura informatica HCP dell'Istituto a cura del case manager. Per Patto socio assistenziale familiare si intende il documento, sottoscritto dal case manager e dal responsabile del programma, che certifica le risorse assistenziali destinate al beneficiario e descrive le modalità di intervento.

4. Nel caso in cui la sottoscrizione del Patto socio assistenziale familiare avvenga entro il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno dal mese immediatamente successivo. Laddove la sottoscrizione avvenga dopo il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno nel secondo mese successivo a quello di sottoscrizione.

5. La valutazione del grado di non autosufficienza e il Piano Assistenziale individuale (PAI) potranno essere periodicamente aggiornati. Ogni variazione del Piano Assistenziale individuale dovrà essere inserita nella procedura informatica dell'Istituto con le modalità e nei termini di cui ai commi 3 e 4.

6. L'attivazione del Patto socio assistenziale familiare genera il diritto da parte del beneficiario a ricevere le prestazioni integrative previste dal Progetto HCP.

Art. 10 – PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Le prestazioni integrative erogabili sono le seguenti:

A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali:

interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria.

B) Altri servizi professionali domiciliari:

servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti.

C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare:

interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per lo sviluppo delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione e il rallentamento della degenerazione che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l'infanzia.

D) Solievo:

a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora l'incapacità funzionale non sia integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma sia integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette "cure familiari".

E) Trasferimento assistito:

servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzata e trasporto barellato. Qualora il budget assegnato agli utenti destinatari del servizio sia sufficiente, ovvero con integrazione a carico dell'Ente partner, potrà essere acquistato un mezzo dedicato e idoneo al trasporto disabili, che resterà di proprietà dell'Ente partner.

F) Pasto:

servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura.

G) Supporti (di cui ai punti successivi, in alternativa tra loro):

1. protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jерico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);

2. apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
3. poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
6. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne;
7. adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica degli strumenti di guida;
8. realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private;
9. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.

H) Percorsi di integrazione scolastica:

servizi di assistenza specialistica *ad personam* in favore di studenti con disabilità, volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall'articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.

L) Servizi per minori affetti da autismo:

servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.

M) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili:

servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell'emotività.

Art. 11 VERIFICHE

1. L'Istituto procederà ad effettuare verifiche, tramite le proprie strutture medico legali centrali e territoriali, in ordine alla sussistenza o permanenza delle condizioni psicofisiche che concorrono a determinare, in favore di ciascun beneficiario, il ricorso alle prestazioni previste dal Progetto HCP.
2. Se in uno stesso nucleo familiare ci sono più beneficiari, questi saranno sottoposti a verifica con priorità.
3. Ove venga accertata l'insussistenza o la non permanenza delle predette condizioni, l'erogazione di tutte le prestazioni previste dal Progetto verrà interrotta e si procederà alla revoca del diritto al beneficio e allo scorrimento della graduatoria.

Art. 12 RENDICONTAZIONI E PAGAMENTI

1. Entro 45 giorni dall'atto della stipula del presente Accordo, per consentire l'avvio delle attività, l'Istituto erogherà all'Ente partner un acconto pari al 50% delle spese gestionali teoriche per il 2017 e al 30% delle spese relative ai servizi integrativi per il 2017, stimando che ciascun utente sia preso in carico a decorrere dal mese di maggio 2017 e gli vengano riconosciuti servizi tali da utilizzare tutto il budget individuale assegnatogli.
2. Con cadenza trimestrale l'Ente partner procederà a compilare, sul portale dedicato, il modulo di rendicontazione e ad allegare la relativa documentazione.
3. Attraverso il portale, il responsabile del programma procederà a confermare l'esatta esecuzione del PAI e a rispondere ad apposito questionario di customer satisfaction sulle prestazioni ottenute.
4. Sulla base dei riscontri di cui al comma precedente e della documentazione presentata dall'Ente partner, come previsto dal comma 2, la Commissione mista di cui all'art. 13, procederà alle opportune verifiche e alla validazione dei rendiconti.
5. L'INPS erogherà le spettanze dovute entro 45 giorni dalla validazione dei rendiconti, previa acquisizione del Durc dell'Ente destinatario del pagamento.
6. Fino ad esaurimento dell'acconto, in fase di liquidazione delle somme a rendiconto, verrà erogato il 50% del valore maturato rispetto ai costi documentati. Il restante 50% verrà contabilizzato a scalare dall'acconto.

Art. 13 CUSTOMER

1. L'Inps procede alla periodica rilevazione della customer satisfaction rivolta ai responsabili del programma. Il questionario e le modalità di calcolo del grado di soddisfazione saranno comunicate agli Ambiti prima della somministrazione agli utenti, per eventuali osservazioni.
2. L'esito negativo della customer sarà notificato all'Ente partner. Il ripetersi dell'esito negativo alla customer, sarà considerato grave inadempimento, pertanto l'Istituto avrà facoltà di recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta, trasmessa con Pec.

Art. 14 COMMISSIONE MISTA

1. Presso ogni Direzione Regionale Inps sarà istituita una Commissione mista per il coordinamento, il monitoraggio, il controllo delle attività afferenti il Progetto.
2. La Commissione mista sarà formata da 5 componenti, tre in rappresentanza dell'INPS e due in rappresentanza dell'Ente partner. Il Dirigente Regionale per i servizi di Welfare assumerà il ruolo di coordinatore della Commissione.
3. Nel caso in cui, a seguito della rendicontazione, il costo pro capite delle spese gestionali per ciascun beneficiario risulti superiore del 30% rispetto alla media nazionale del costo rendicontato nel trimestre precedente, la rendicontazione sarà sottoposta alla Direzione Centrale Sostegno alla non Autosufficienza, Invalidità civile e altre prestazioni che potrà indirizzare le proprie osservazioni alla Commissione, che dovrà validare nuovamente il rendiconto tenuto conto delle predette osservazioni.

4. La Commissione mista validerà i rendiconti con cadenza trimestrale. La liquidazione degli importi sarà vincolata al rilascio della predetta validazione.

Art. 15 - RESPONSABILITA'

1. L'Ente partner si impegna a mallevare l'Inps da ogni responsabilità, per ogni conseguenza derivante da qualsiasi azione promossa contro di esso da terzi, per danni imputabili all'ATS o Ente partner convenzionato per l'esecuzione delle attività oggetto del Progetto.

2. L'Ente partner si assume la piena responsabilità in ordine al rispetto della normativa nazionale di primo e di secondo grado nell'individuazione del soggetto fornitore dei servizi.

Art. 16 – RISERVATEZZA

1. L'Ente partner si impegna a non fornire a terzi alcun dato, notizia o informazione concernenti le attività oggetto del presente Accordo, se non per finalità legate alla realizzazione del Progetto. L'ATS o Ente partner convenzionato garantisce, anche dopo la conclusione del Progetto, la riservatezza di tutti i documenti, dati ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento delle attività oggetto del Progetto stesso. Qualora dalla violazione dell'obbligo di cui sopra derivi pregiudizio all'INPS, questo potrà rivalersi sull'ATS o Ente partner convenzionato per il risarcimento dei danni eventualmente derivati a terzi salvo, comunque, il diritto alla risoluzione anticipata del presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 17- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 Il trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo è effettuato in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, ivi compreso quanto concerne l'adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi nonché dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

2 L'Ente partner utilizzerà i dati conosciuti nell'ambito dell'esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo per il tempo strettamente necessario e limitatamente a quanto connesso alla sua realizzazione, nel rispetto dei canoni di pertinenza e non eccedenza, sanciti dall'articolo 11 del citato decreto legislativo. E' assicurato, altresì, che i dati trattati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotte, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

3 L'INPS e l'Ente partner garantiscono che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente ai soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati che siano stati a tal fine preventivamente designati quali Responsabili del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del d.lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo di dati, nonché ad uno scorretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

4. E' fatto assoluto divieto di duplicare i dati personali acquisiti per la creazione di autonome banche dati e il divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentano di consultare in forma massiva i dati personali.

5. L'INPS e l'Ente partner devono adottare, nel rispetto dell'autonomia del proprio patrimonio informativo, le misure minime di sicurezza ai sensi degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e relativo disciplinare tecnico e, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto legislativo, procedono, altresì, al tracciamento degli accessi alla Piattaforma tecnologica, tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.

6. I dati contenuti nei log di tracciamento delle operazioni compiute possono essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate.

Art. 18 - UTILIZZAZIONE DEL LOGO E DEI MARCHI E CAMPAGNE PUBBLICITARIE

1. L'INPS e l'Ente partner potranno utilizzare i marchi ed i loghi dell'altra parte per effettuare comunicazioni istituzionali e/o campagne pubblicitarie del servizio, solo a seguito di espressa autorizzazione scritta dell'interessato ed entro i limiti dallo stesso specificati.

Art. 19 - RECESSO E RISOLUZIONE

1. Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualunque momento e per qualsiasi causa, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R con preavviso di 60 giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere richiesto alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle parti, fatto salvo il risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, considerare il presente Accordo risolto prima della sua scadenza, mediante semplice comunicazione scritta con raccomandata A/R o comunicazione PEC, nel caso di grave inadempimento dell'altra parte.

Art. 20- FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione, stipulazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, nonché eventuali azioni monitorie o cautelari, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

Art. 21 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Con separata corrispondenza le parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi interlocutori per le funzioni interessate alla gestione delle attività operative previste nel presente Accordo. Fatte salve le ipotesi in cui è richiesta, ai sensi dell'Accordo, apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, le comunicazioni potranno essere effettuate, per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, ai recapiti che le parti si riservano di comunicare con separata corrispondenza.

Art. 22 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto del presente Accordo dovrà essere espressamente concordata per iscritto.

**IL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AMBITO
TERRITORIALE DI TROIA
AVV. LEONARDO CAVALIERI
(documento firmato digitalmente)**